



21 settembre 2001

PROT. 16437 SGO

TRENTO/TRIENT

Tel. 0461/201111 - 201317 - Fax 0461/201028

RIFER. - BEZUG

Nuova disciplina del "domicilio di soccorso".

OGGETTO - BETRIFFT

Ai
Comuni del Trentino-Alto Adige
Servizi sociali

Al
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde n. 2.
TRENTO

Al
Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano
Lungo Talvera S. Quirino n. 10
BOLZANO

Alle IPAB
della Regione Trentino-Alto Adige

Alla
UPIPA
Via Sighele n. 7
TRENTO

Alla
Associazione Case di Riposo
dell'Alto Adige
Via del Ronco n. 13/d
BOLZANO

Alla
Provincia di Trento
Servizio Attività Socio-Assistenziali
Via Gilli n. 4
TRENTO

Alla
Provincia di Bolzano
Ufficio Anziani e Distretti sociali
Corso Libertà n. 23
BOLZANO

Si trasmette la circolare del settembre 2001 con la quale la Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e l'Assessore competente in materia di "previdenza" spiegano la nuova disciplina del "domicilio di soccorso", mettono in chiaro la dovuta applicazione anche nel Trentino-Alto Adige del criterio predisposto dalla L. 8.11.2000 n. 328, per il quale le rette in aiuto dei bisognosi ricoverati in IPAB devono essere pagate dal Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- avv. Giuliana Speranza -



CIRCOLARE

Oggetto: Nuova disciplina del "domicilio di soccorso" a seguito dell'entrata in vigore della L. 8.11.2000, n. 328: il Comune che assume l'obbligo di pagare alle case di riposo le rette dei ricoverati stabili non abbienti.

Per l'art. 11 della L.R. 1 agosto 1996 n. 3 di disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – articolo sostituito dall'art. 19, comma 36 della L.R. 23.10.1998, n. 10 – in caso di ricovero di cittadino non abbiente in casa di riposo o in centri di degenza l'eventuale pagamento totale o parziale della retta è posto a carico del Comune "in cui l'interessato ha acquistato il domicilio di soccorso al momento del ricovero". L'istituto del "domicilio di soccorso" non è determinato dalla normativa regionale; ne definiva il contenuto l'art. 72 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 – "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" – articolo per il quale detto "domicilio di soccorso" si doveva intendere acquisito dal cittadino che avesse dimorato permanentemente in un Comune per almeno due anni. Evidentemente il legislatore regionale ritenne che l'ente locale, obbligato a pagare alle IPAB le rette dei ricoverati non abbienti, corrispondesse a quello determinato dalle leggi dello Stato, per assicurare un uguale trattamento ai cittadini residenti in Trentino-Alto Adige o altra Regione, trattamento che consenti agli interessati di essere ospitati indifferente da case di riposo site in Trentino-Alto Adige o in altra zona statale.

La L. 8 novembre 2000, n. 328 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" – ha abrogato, ex art. 30, l'art. 72 della L. 6972/1890. Per il quarto comma dell'art. 6 della medesima legge, nel resto d'Italia, quando si renda necessaria la degenza stabile di soggetti presso IPAB, per il pagamento delle relative rette deve intervenire "il comune, previamente informato, nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero".

Abrogato l'art. 72 della L. 6972/1890, anche nella Regione Trentino-Alto Adige va applicato quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000: in caso di ricovero di soggetto bisognoso in una casa di riposo successivamente al giorno 28 novembre 2000 – data della entrata in vigore della L. 328/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. –, l'eventuale pagamento totale o parziale della retta per tutto il periodo del ricovero deve essere assunto dal Comune nel quale l'interessato abbia acquisito la residenza prima della accoglienza presso il centro di degenza medesimo; fermo rimane l'obbligo della preventiva informazione al Comune.

Questa interpretazione della normativa regionale si rende necessaria perché come si è suesposto, con l'art. 11 della L.R. 3/1996 il legislatore regionale ha voluto che anche nel Trentino-Alto Adige si applichi il medesimo criterio, determinato dallo Stato, per l'individuazione del Comune investito dell'onere del pagamento delle spese di soggiorno alle IPAB. Questa considerazione non consegue ad una rinuncia della Regione alla propria autonomia legislativa e non è impedita neppure dal primo comma dell'art. 2 del D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 contenente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento”, articolo che, pur imponendo alla Regione di adeguare la propria normativa ai principi ed alle novità introdotte dalle leggi dello Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse, precisa che fino alla emanazione di nuove norme si devono nel frattempo applicare le disposizioni regionali preesistenti.

Infatti l'applicazione del 4° comma dell'art. 6 della L. 328/2000 nel Trentino-Alto Adige non va intesa come il prevalere della legge nazionale su quella della Regione; essa si applica perché lo stesso legislatore regionale ha voluto lasciare allo Stato la determinazione del Comune posto in aiuto al cittadino bisognoso. Non si può infatti pensare che, nonostante l'abrogazione dell'art. 72 della L. 6972/1890, nel Trentino-Alto Adige si applichi ancora il criterio del “domicilio di soccorso”. Lo impedisce il fatto che il cittadino proveniente da territorio esterno alla Regione, ospitato in una IPAB senza risiedere, per almeno due anni, in un Comune sito nel Trentino-Alto Adige, non potrebbe godere del diritto ex art. 11 della L.R. 3/1996.

In questo caso, infatti, nessun ente locale regionale dovrebbe sostenere il suindicato onere economico in aiuto di detto soggetto; ma anche i Comuni siti fuori del Trentino-Alto Adige non sarebbero investiti di detto obbligo, non risultando, l'interessato, residente in uno degli stessi prima di essere ospitato in casa di riposo. Viceversa la retta del cittadino del Trentino-Alto Adige che spostasse la propria residenza in un ente locale esterno alla Regione, sarebbe pagata da due Comuni, il Comune del Trentino-Alto Adige presso il quale il soggetto abbia dimorato per più di due anni, ed il Comune di attuale residenza perché investito dell'obbligo dalla L. 328/2000 oggi in vigore.

Le suesposte conseguenze, provocate da una interpretazione dell'art. 11 della L.R. 3/1996 per la quale il legislatore regionale non avrebbe rimesso allo Stato la determinazione del Comune obbligato al pagamento della retta a beneficio dei cittadini non abbienti, ne dimostrano l'invalidità.

Come la stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento ha affermato, anche nel Trentino-Alto Adige deve ritenersi determinato dall'art. 6 della L. 328/2000 il criterio per individuare il Comune obbligato al pagamento delle rette alle IPAB. Questo principio va inteso risultare dalla disposizione imposta dal legislatore regionale con l'art. 11 della L.R. 3/1996, impedendo in tal modo che detta norma dia luogo ad effetti che ne provocherebbero l'incostituzionalità per il riconoscimento del diritto al soggiorno gratuito in IPAB solo ad alcuni e del tutto ingiustificatamente non ad altri cittadini bisognosi.


Distinti saluti.

La Presidente

-dott.ssa Margherita Cogo -


L'Assessore alla Previdenza

-dr. Richard Theiner-



Trento, settembre 2001